N.	6		del	registro
001	nesecioni - /	hnn	. 7	010

AUTORITÀ PORTUALE ANCONA

(C.F. E P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO		
X	RINNOVO		
	RINNOVO CON MODIF.		
	VARIAZ. INTESTAZIONE		

IL PRESIDENTE DELL'A	AUTORITÀ PORT	UALE DI ANCONA
Vista l'istanza presentata da MARASC		
a firma di SIMONA MARASCHIO		
Vista la precedente licenza n. 13 MARASCHIO SIMONA		;
Visti i pareri:		
della Dogana di Ancona	con nota n	in data
della Capitaneria di Porto di Ancona	con nota n.	in data
del Comune di	con nota n	in data
Vista la delibera N. 43		del Comitato Portuale;
Visto l'art. 36 del Codice della Navigaz		
Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e success	ive modifiche;	
	CONCEDE	
a MARASCHIO SIMONA	codice fi	iscale MRSSMN76L44A271S
di occupare un tratto di suolo demaniale ma	arittimo e uno specchio acqueo d	i mq.50,00
della superficie di metri quadrati 1055,3	2	
situat nel Comune di FalconaraiM		
e precisamente sulla spiaggia di Falconara	M.ma	
allo scopo di	**************************************	
mantenere uno stabilimento balneare compo n°10 cabine ed un magazzino, l'altro compo posto da bar, sala coperta, magazzino, spogl annessa area tendonabile di mq. 49,88; area aree asservite alle cabine per totali mq.250,5	sto da n°8 cabine, un magazzino iatoio,dispensa,w.c. privato e w.c i pavimentata con piastrelle di cli	, docce e w.c.; un blocco com- c. disabili per totali mq.50,11 con s appoggiate a terra, passerelle,
e con l'obbligo di corrispondere, in riconosci	mento della demanialità del ben	e concesso ed in corrispettivo della
presente concessione,		
Canone annuo = L. € 1.194,52		
Canone dovuto anno 2010 = L. €	1.194,52 (12 mesi,	dal 01/01/2010 al 31/12/2010)
Questa concessione, che si intende fatta	unicamente nei limiti dei diritti	che competono al demanio, avrà la
durata di mesi 48		
dal 01/01/2010	al 31/12	/2013

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità Portuale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle ventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

3) Il concessionario dichiara espressamente di mallevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonchè di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad ossevare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
 - 6) Il canone applicato è stato determinato in base alla Legge Finanziaria 2007, n°296 del 27/12/2006. IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTODELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.
 - 7) E` fatto obbligo al concessionario di rispettare scrupolosamente eventuali divieti di balneazione limitando l'attività dello stabilimento alla sola elioterapia od all'eventuale esercizio di bar-ristorante.
 - Il concessionario è tenuto ad assicurare, sotto la sua personale responsabilità, un efficacie servizio di salvataggio e di assistenza sanitaria.
 - 9) E` fatto obbligo al concessionario di rendere lo stabilimento balneare "visitabile" ai sensi del D.M. 236/89 e di rendere fruibile almeno una cabina ed un servizio igienico da parte di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali.
 - Il concessionario si impegna a realizzare le adeguate ed opportune recinzioni, ai fini della pubblica sicurezza, come previsto dall'art.40 del D.P.R. 11 luglio 1980 n°753.

Continua da pag. 1

mq.38,30 ,uno specchio acqueo di mq.50,00 per un periodo di cinque mesi dal 1/05 al 30/09.

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza dei testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in FALCOMARA MIMA 23/03/20010 AMCOMA, addi IL CONCESSIONARIO Il Presidente Luciano CANEPA L'UFFICIALE ROGANTE Dott. Tito Vespasiani MARCA DA BOLLO Ministero dell'Economia €14,62 Ministero dell'EconomARCA DA SOLLU e delle Finanze E 14, D QUATTORDICI/67 e delle Finanze €14,62 00002684 00403003 5243 22/03/2010 18:36:46 00009 506:18995C723286 00009 0107:18883822916 00029838 00002884 40403001 00020890 16.02.2807 08:55:52 0001-00009 2802089FCA286910 1BENTIFICATIVO: 01060952522690 00029688 000 00066243 22 0001-00009 IDENTIFICATIVO AUTORITA PORTUALE DI ANCONA - Si attesta che il presente atto è stato Il Segretario Generale registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona Dott. Tito VESPASIANI TIMBRO Validità prorogata sino al 31 dicembre 2020 ai sensi Validità prorogata fino al 3/12/2021 al sensi dell'articolo 1 comma 18 dei decia o legge 30 dicembre 2009, nº194, convertito, con modificiazioni, della legge 26

febbraio 2010, n°25, come modificato dall'articolo 34-duocecies del decreto legge 18 ottobre 2012 1179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembi = 2012 n°221 (GU n°294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n 2000

104/2014

Il Segretario Generale Dott. Tito VESPASIANI

FLAMINI s.r.l. - Aspio - Oimo (AN)

dell'art, 199 comma 3 letto del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n/77

L'Ufficio Røgante, Avv. Matteo Paroli